

N. ____/____ REG.PROV.PRES.
N. 11321/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11321 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Alfonso Alberti, Antonino Arcodia, Elena Bakanova, Livio Luigi Bollani, Emiliano Paolo Castiglioni, Sem Cerritelli, Antonia Cifrone, Maria Clementi, Letizia Colajanni, Enrico Corapi, Lorenzo Cossi, Federico Costanza, Salvatore Claudio Cusmano, Lorenzo Franco, Giuseppe Garra, Marco Gemelli, Giuseppe Greco, Mariafrancesca Latella, Diego Maria Maccagnola, Maria Laura Martorana, Fabrizio Mezzari, Claudia Morelli, Alberto Nose', Antonio Ostuni, Nicolo' Pantaleo, Francesco Pasqualotto, Francesco Petreni, Fabio Piazzalunga, Matteo Pippa, Tatiana Reout, Lorenzo Sbaffi, Gabriella Adele Sborgi, Giacomo Scinardo Tabernacolo, Michele Damiano Signorile, Marco Traverso, Irene Veneziano, rappresentati e difesi dall'avvocato Roberto Colagrande, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Liegi 35b;

contro

Ministero Istruzione Università e Ricerca non costituito in giudizio;

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento

del Decreto MIUR n. 597 del 14 agosto 2018 (pubblicato in G.U.R.I. n. 70 del 4 settembre 2018) nella parte in cui, nel prevedere la possibilità di inserimento, a seguito di domanda, nelle graduatorie nazionali di cui alla legge 27.12.2017, n. 205 (art. 1 commi 653 e 655) del solo personale docente che, tra l'a.a. 2010/2011 e l'a.a. 2017/2018, abbia prestato tre anni di servizio, anche non continuativo, nelle Istituzioni AFAM “statali”, esclude dalla possibilità di partecipare a detto inserimento il personale docente che abbia prestato servizio presso ex “Istituti musicali pareggiati” (ora “Istituti Superiori di Studi Musicali”) ovvero in altre Istituzioni AFAM non “statali”,

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ALBERTI ALFONSO il 6/2/2019 :

l'annullamento

del Decreto MIUR n. 597 del 14 agosto 2018 (pubblicato in G.U.R.I. n. 70 del 4 settembre 2018) nella parte in cui, nel prevedere la possibilità di inserimento, a seguito di domanda, nelle graduatorie nazionali di cui alla legge 27.12.2017, n. 205 (art. 1 commi 653 e 655) del solo personale docente che, tra l'a.a. 2010/2011 e l'a.a. 2017/2018, abbia prestato tre anni di servizio, anche non continuativo, nelle Istituzioni AFAM “statali”, esclude dalla possibilità di partecipare a detto inserimento il personale docente che abbia prestato servizio presso ex “Istituti musicali pareggiati” (ora “Istituti Superiori di Studi Musicali”) ovvero in altre Istituzioni AFAM non “statali”,

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Ritenuta la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei contraddittori necessari sulla base delle modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;

P.Q.M.

Dispone provvedersi all'integrazione del contraddittorio nei termini di cui all'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 5 marzo 2019.

Il Presidente
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO